



SENTENZA N. 195/2003

N. 22

REPUBBLICA ITALIANA

Reg. R

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 193

La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile – riunita in Camera di Consiglio  
nelle persone dei Signori Magistrati:

Reg. Cro

- 1) Dott. Felice SCERMINO Presidente
- 2) Dott. Tommaso DE ANGELIS Consigliere
- 3) Dott. Lucio CAPASSO Consigliere Relatore

Deposit

il 06/0

ha emesso la seguente:

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 50/97 R.G. avente ad oggetto : "Rimozione  
dell'elettrodotto Matera – Santa Sofia da 380 Kw" e vertente tra:

TRA

ACUCELLA ANGELO, ASQUINO EMILIO, D'AURIA LUIGI, SEPA  
VINCENZO, GRAMAZIO MATTEO, SCUOTTO ANGELO, LOBINA  
AUGUSTO, BELLUSCIO RAFFAELE, TEDESCHI ANTONIO,  
AGOSTINO IORIO E PICERNO FRANCESCO, rappresentati e difesi

dell'Avv. Di Ciommo Gerardo unitamente all'Avv. Patrizia Gramegna, ed  
elettivamente dom.ti in Potenza c/o la Cancelleria della Corte di Appello, giusta  
mandato in atti.

**APPELLANTI**

**E**

ENEL S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore ing.  
Eugenio Serra, elettivamente domiciliata in Potenza, alla Via del Popolo n. 4 bis,  
presso lo studio dell'avv. Lucia Lombardi che la rappresenta e difende unitamente

agli avv.ti Giovanni Paternò, Giancarlo Bruno e Roberto Di Tommaso, quest'ultimo, domiciliato in Potenza, via N. Sauro, 52 c/o lo studio della Avv Michele Gallo, giusta mandato in atti.

#### **APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE**

#### **NONCHE'**

**COMUNE DI RAPOLLA** in persona del Sindaco pro tempore Sig. Nicola Acucella rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Gramegna ed elettivamente dom.to in Potenza c/o la Cancelleria della Corte di Appello, giusta mandato in atti.

#### **INTERVENIENTE**

All'udienza collegiale del 30.04..2003, previa relazione del Consigliere dott. Lucio Capasso, la causa passava in decisione sulle seguenti conclusioni:

**Gli avv.ti Gerardo Di Ciommo e Patrizia Gramegna per gli appellanti:**

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Potenza in riforma della impugnata sentenza accogliere l'appello ed inibire la messa in esercizio dell'elettrodotto, affermata la sua pericolosità per danni alla salute e previa disapplicazione dell'atto amministrativo.

Vinte le spese e competenze di lite.

**Gli avv.ti Lucia Lombardi, Giovanni Paternò, Giancarlo Bruno e Roberto Di Tommaso per l'appellata:**

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Potenza dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, la sopravvenuta carenza di interesse ad agire, l'avvenuta cessazione della materia del contendere e, gradatamente, l'infondatezza della domanda, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

**L'Avv. Patrizia Gramegna per il Comune di Rapolla:**

Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, riformare la sentenza di primo grado ed accogliere la domanda.

Vinte spese e competenze di lite.

Salvis Juribus.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 24.10.94, Acucella Angelo, Asquino Emilio, D'Auria Luigi, Sepa Vincenzo, Gramazio Matteo, Scuotto Angelo, Lobina Augusto, Belluscio Raffaele, Tedeschi Antonio, Agostino Iorio e Picerno Francesco citavano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Melfi, l'ENEL S.p.a., in persona dell'istitutore della sede di Napoli, esponendo che la messa in esercizio dell'elettrodotto Matera - Santa Sofia a 380 Kw, relativamente al tratto interessante la zona del Vulture, territori dei comuni di Rapolla e Barile, li esponeva a grave rischio di danno alla salute derivante dalle radiazioni elettromagnetiche, propagantisi dalla linea alle rispettive proprietà ed ai relativi abituali frequentatori. Tanto deducevano alla luce dello stato attuale della ricerca scientifica in materia, allegando documentazione in proposito.

Sull'indicato presupposto chiedevano l'inibitoria della messa in esercizio della linea, con conseguente declaratoria di insussistenza della servitù così come costituita, ordine di interrimento e rimozione e risarcimento dei danni.

Costituitasi, l'ENEL deduceva che l'elettrodotto in questione rientrava nel piano di potenziamento degli impianti di produzione e di trasporto dell'Italia Meridionale ed aveva lo scopo di collegare la stazione elettrica di Santa Sofia, in provincia di Caserta, alla costruenda stazione elettrica di Matera, permettendo così di effettuare consistenti scambi di energia elettrica tra il sistema a 380 Kw campano a quello lucano e che il tutto era stato progettato ed eseguito nella stretta osservanza delle norme di legge e regolamentari, tecniche e giuridiche.

Esponeva, inoltre, che l'elettrodotto era stato autorizzato in via definitiva, dopo revisioni ed aggiustamenti di progetto, con Decreto n° 790 del 6.11.92 del Ministro dei LL.PP. e che, pertanto, qualunque inibitoria ovvero ordine di interrimento e/o rimozione si sarebbe risolto in una pronuncia del G.O. illegittima perché resa in violazione del divieto posto dall'art. 4 legge 20.3.1865 n° 2248, eccependo, sul punto, la carenza di giurisdizione dell'adito giudice, essendo la cognizione riservata al G.A. Nel merito contestava l'assunto attoreo, producendo documenti a riguardo, in ordine agli attuali esiti della ricerca scientifica in materia di effetti dannosi delle radiazioni elettromagnetiche, concludendo per il rigetto della domanda. Disattesa dall'Istruttore, per irritualità della proposizione, l'istanza cautelare volta all'inibitoria della messa in esercizio dell'elettrodotto, e rassegnate dalle parti le conclusive richieste, il Tribunale di Melfi con sentenza n° 369/96 del 5 - 14/12/96, affermata la giurisdizione del G.O. in ordine alla domanda principale inibitoria e dichiarata l'inammissibilità della domanda relativa alla dedotta illegittimità della costituita servitù perché a carico di cortili e simili nonché afferente al lamentato danno patrimoniale agli immobili, potendo unicamente esperirsi l'opposizione a stima dinanzi alla Corte di Appello in unico grado, rigettava la domanda inibitoria della messa in funzione dell'elettrodotto e quella, conseguente, risarcitoria del danno alla salute. Evidenziava, il primo Giudice, come parte attrice non avesse prospettato il mancato rispetto dei parametri normativi da parte dell'Enel ma l'insufficienza di questi ultimi in rapporto allo stato attuale degli accertamenti scientifici in materia; affermava l'inammissibilità di un'azione di pericolo di danno il cui presupposto derivava da atti conformi alla normativa vigente volta proprio alla tutela del diritto che si assumeva in pericolo. Dichiarava la carenza di presupposti sufficienti per ritenere sussistente il dedotto pericolo, reputando ultronea la sollecitata C.T.U. che

avrebbe solo potuto prendere atto dell'assoluta incertezza della ricerca scientifica in materia, concludendo per il rigetto della domanda inibitoria e risarcitoria conseguente, con compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

Avverso la predetta sentenza, notificata il 14.2.97, proponevano appello gli istanti in prime cure con atto notificato il 17.3.97 deducendo l'insufficienza del rispetto dei parametri previsti nel D.P.C.M. 23.4.92 al fine di garantire il diritto alla salute, alla luce dei più recenti studi scientifici e della riflessione giurisprudenziale di merito che si andava sedimentando in materia. Facevano notare come il risarcimento del danno prodotto ai fondi, divenuti inutilizzabili con conseguente decremento del valore economico, non riguardasse l'indennità di occupazione ma attenesse al diritto soggettivo alla conservazione delle condizioni ambientali del fondo. Ulteriore doglianza formulavano riguardo alla servitù ex art. 121, comma I lett. b) R.D. 1775/33 evidenziando come nessun consenso fosse mai stato prestato sicchè non si vedeva come l'ENEL S.p.A. non dovesse essere costretta all'osservanza della normativa specifica.

Chiedevano pertanto che l'adita Corte disponesse C.T.U., con acquisizione di ogni altro elemento di valutazione, concludendo per la riforma della sentenza e per l'accoglimento della domanda; vinte spese e competenze di lite. Si costituiva l'appellata ENEL S.p.A. eccependo la tardività dell'interposto gravame, ex art. 325 c.p.c. Deduceva il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in relazione a tutte le domande attoree, delle quali evidenziava, altresì, l'infondatezza, facendo notare come le acquisizioni scientifiche non avessero prodotto alcuna certezza in materia. Faceva notare altresì come tutta la linea rispecchiasse le prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti, sì da escludere minaccia al diritto alla salute e come gli studi richiamati da controparte fossero resistiti dalle conclusioni di organismi scientifici di rilievo pubblico. Concludeva per il rigetto dell'appello e

per la conferma della sentenza resa dal Tribunale di Melfi: con vittoria di spese e di onorari del doppio grado del giudizio. Rassegnate le conclusive richieste, la causa - rimessa al Collegio - veniva riservata per la decisione all'udienza del 9.2.200.

Con sentenza non definitiva n° 58/00 del 28/2 - 14/4/00 la Corte di Appello di Potenza dichiarato ammissibile (in relazione al dettato dell'art. 325 c.p.c., con rigetto della relativa eccezione formulata dall'ENEL S.p.A.) il gravame principale e quello incidentale (riflettente il solo governo delle spese processuali, compensate dal primo Giudice), in accoglimento del motivo di appello principale riflettente la questione di giurisdizione, riformava l'impugnata sentenza limitatamente alla declaratoria di difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in ordine alla domanda risarcitoria del danno non direttamente connesso alla lesione del diritto alla salute, ritenendo sussistente la predetta giurisdizione (equivocata dal Tribunale con i "limiti interni" alla stessa) e per l'effetto rimetteva le parti dinanzi al primo Giudice, ai sensi dell'art. 353 c.p.c., entro i limiti di tale domanda, con compensazione delle spese processuali in parte qua, in tal guisa operando separazione delle domande attoree. Ribadita, poi, la "giurisdizione" dell'A.G.O. in ordine alla domanda afferente alla tutela del diritto alla salute e chiarito l'articolato contenuto della stessa ("inibitoria" della messa in esercizio dell'elettrodotto, "insistenza" della servitù lesiva del diritto alla salute, risarcimento del danno), confermava, altresì, - la Corte distrettuale - il "difetto di giurisdizione" dell'A.G.O. in relazione alle censure di "illegittimità" del provvedimento impositivo della servitù, disponendo la prosecuzione del giudizio per la pronuncia sui motivi di merito relativi alla disattesa domanda di inibizione della messa in esercizio dell'elettrodotto e correlata pretesa risarcitoria, appalesandosi necessario un approfondimento istruttorio. Dava atto, inoltre, la

Corte del variegato panorama giurisprudenziale esistente sulla questione, oggetto del contenzioso, (estendendo l'analisi anche a pronunce rese in sede penale in materia di inquinamento elettromagnetico), richiamando l'ordito normativo (interno e comunitario) anche di natura regolamentare disciplinante la materia. Con contestuale ordinanza la Corte di Appello disponeva CTU collegiale poiché, tenuto conto della copiosa documentazione versata in atti dalle parti ed espletata ogni indagine necessaria, venisse accertato se la messa in esercizio dell'elettrodotto, relativamente al tratto interessato dalla presente controversia, esponesse gli appellanti a grave rischio di danno alla salute derivante dalle radiazioni elettromagnetiche propagantisi dalla linea elettrica predetta. Espletata la c.t.u., con comparsa depositata il 9/10/01 interveniva in giudizio il Comune di Rapolla evidenziando come la materia del contendere, vertendo sul diritto alla salute, investisse anche questioni di tutela ambientale, invocabile dal predetto Comune, ex art. 18 legge 349/86. Qualificava, l'Ente territoriale, il proprio intervento come "adesivo autonomo" e concludeva "riportandosi alle richieste e conclusioni di parte appellante". Depositata dalle parti note illustrative e rassegnate le conclusive richieste, in epigrafe trascritte, la causa, novellamente rimessa al Collegio, veniva riservata per la decisione.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Va subito detto che questioni esaminabili nella presente sede risultano unicamente quelle non investite dalla sentenza non definitiva n° 58/00 resa dalla adita Corte distrettuale, posto che la "non definitività" concerne solo la non integralità della decisione della controversia ma non certo la mutabilità da parte dello stesso Giudice di ciò che è stato deciso (Cass. 595/92; 5999/87; 451/81 ex coeteris). Di tal che la questione riflettente la "giurisdizione" del G.O., già oggetto di espressa statuizione nella richiamata pronuncia, si appalesa improponibile nella presente

sede e, in ogni caso, infondata, dal momento che ai sensi dell'art. 5 c.p.c., la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda (la citazione di primo grado risulta notificata il 24/10/94), escludendosi ogni rilevanza dei successivi mutamenti normativi e dello stato di fatto. L'art. 2 della legge 353/90, modificativo del succitato art. 5 c.p.c., ha esteso, invero, il principio della perpetuatio jurisdictionis allo jus superveniens, (v. Cass. S.U. 5899/97; Cass. 2251/96) rispondendo ad esigenze di carattere pratico e valorizzando l'atto di iniziativa della parte, che chiede giustizia, rispetto ai provvedimenti della Autorità che l'amministra. Né l'ordito della legge 205/00 contiene previsioni derogative del dettato dell'art. 5 c.p.c.

Quanto all'ammissibilità dell'intervento, spiegato in grado appello, dal Comune di Rapolla, va detto che la stessa va valutata secondo il dettato dell'art. 344 del codice di rito. A tal fine va verificato l'oggetto della pretesa azionata dall'Ente intervenuto in giudizio e riscontrata la compatibilità col tenore delle rassegnate richieste conclusive.

Dubbio non v'è che il Comune di Rapolla prospetti una pretesa risarcitoria correlata a "danno ambientale" all'uopo richiamando l'art. 18 della legge 349/86 che appunto contempla, al primo comma, l'obbligo risarcitorio in capo all'autore del fatto doloso o colposo che comprometta l'ambiente ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte.

La tutela ambientale riflette un "bene giuridico" (collettivo) diverso dal diritto alla salute fatto valere dal singolo, e la lesione dello stesso legittima anche gli Enti pubblici territoriali (v. Corte Cost. 641/87) alla pretesa risarcitoria del danno patito (Cass. 1998/98). Ma non trattasi di un diritto "incompatibile" con quello vantato dalle originarie parti processuali (gli istanti in primo grado, odierni



appellanti principali hanno dedotto pericolo di danno alla salute di essi soggetti, derivante dalla esposizione a campi elettromagnetici generati da elettrodotto). In altri termini l'accoglimento o il rigetto della domanda attorea non pregiudica in maniera "diretta ed immediata" il diritto fatto valere dal Comune.

Orbene, il prevalente indirizzo giurisprudenziale è nel senso che l'ammissibilità dell'intervento in appello, ai sensi dell'art. 344 c.p.c., che espressamente richiama l'art. 404 c.p.c., vada limitata al solo "intervento principale" (Cass. 6697/86; 8266/87; v. Cass. 5766/97) e quest'ultimo ricorre allorquando il terzo proponga la sua domanda "contro" entrambe le parti originarie (v. Cass. 9863/92; 2198/84; 1819/82; 2489/79). Sennonchè nel rassegnare le conclusioni il Comune di Rapolla non fa altro che "riportarsi alle richieste e conclusioni di parte appellante" che avevano ben diverso oggetto rispetto al risarcimento del patito danno ambientale. Ma anche volendo ritenere ammissibile in appello l'intervento adesivo autonomo (ricorrente allorquando il diritto affermato e fatto valere dal terzo rientri nella struttura di un rapporto giuridico diverso ma connesso con quello già dedotto in causa perché derivante anch'esso, pur se indirettamente, dallo stesso fatto giuridico) è da dire che allorquando l'interventore pur essendo (asseritamente) titolare di un proprio autonomo diritto, lo faceva valere, non in via autonoma e cioè sollecitando una pronuncia che abbia ad oggetto quel diritto e che sia emessa nei suoi confronti, bensì quale "interesse" che lo legittima a sostenere le ragioni di una delle parti, l'intervento va qualificato "adesivo dipendente" e, come tale, è inammissibile in appello ( Cass. 12134/97; Cass. 3502/93): il che ricorre, comunque, nella fattispecie che ci occupa.

Restano assorbite dalla declaratoria di inammissibilità dell'intervento del Comune di Rapolla le ulteriori questioni fatte valere dall'ENEL S.p.A., segnatamente involgenti la valenza del "giudicato" del TAR Basilicata n° 146/96, e della

partecipazione dell'Ente territoriale alla localizzazione dell'elettrodotto ex art. 81 D.P.R. 616/77.

Quanto alla pretesa attorea (riproposta dagli attuali appellanti principali) di inibizione della messa in esercizio (di uno specifico tratto) dell'elettrodotto e di risarcimento del danno, poggiante sulla tutela del diritto alla salute, chiarito – con la pronuncia non definitiva n° 58/00 – che la connotazione di lesività o meno della salute umana dell'elettrodotto, per i negativi riverberi dei campi elettromagnetici da esso propagantisi, non si identifica con la verifica del rispetto delle norme regolamentari contenenti prescrizioni in tema di posizionamento ed esercizio delle linee elettriche, va osservato che la valutazione del rischio per la salute dei singoli appellanti derivante dalle radiazioni elettromagnetiche propagantisi dalla messa in esercizio, dell'elettrodotto 380 KV "Matera – Santa Sofia", così come prospettato, resta essenzialmente affidata alle indicazioni evenienti dalla disposta c.t.u., di respiro collegiale, sicchè l'intera relazione peritale va sottoposta ad approfondita analisi, tenendo conto dei rilievi delle parti.

Orbene, condivisibile si appalesano, innanzitutto, le premesse di metodo contenute nell'elaborato dei consulenti ove si sostiene che lo studio degli effetti avversi alla salute dell'uomo conseguenti ad esposizione ad agenti fisici (per la parte che rileva nella presente sede) avviene attraverso la conduzione di studi "sperimentali" ed "epidemiologici", avvertendo come i primi, benchè fondamentali nel comprendere l'associazione tra esposizione e malattia, soffrono di limitazioni nel processo di "risk assessment" per l'uomo non solo per le differenze biologiche tra l'animale utilizzato per la sperimentazione e l'uomo ma anche per l'incidenza di numerose variabili che si incontrano nell'esposizione in condizioni non sperimentali, sicchè ruolo preminente nella valutazione di rischi predetti viene ad essere assolto dagli studi epidemiologici.

Parimenti deve convenirsi sull'evoluzione storica del concetto di "rischio" in medicina e sul fatto che siano stati abbandonati, a riguardo, gli strumenti concettuali e logici del determinismo per essere utilizzati esclusivamente quelli statistici nella descrizione dei fenomeni sanitari e dei loro fattori determinanti. Il che ha condotto ad un radicale cambiamento del concetto di "nesso di causalità" in ambito nosografico.

Rischio è dunque, la probabilità cumulativa che ha un individuo di sviluppare una malattia entro un certo periodo di tempo: trattasi, pertanto, di un giudizio prognostico, basato su dati concreti, ma il rischio esprime pur sempre una "probabilità", ancorchè elevata e ragionevole.

Questo vuol dire che occorre distinguere tra "certezza del rischio" e "certezza dell'evento" patologico, posto che se un determinato fattore (esposizione alle radiazioni elettromagnetiche) è inevitabilmente (e documentatamente) causa di un evento (malattia), si è sicuramente al di fuori del concetto di "rischio" che rientra nell'alveo del "pericolo".

Su un piano diverso si colloca "l'incidenza di una malattia" per essa intendendosi il numero di nuovi casi di malattia che si verificano in una determinata popolazione, in relazione all'entità numerica della popolazione considerata e al periodo di tempo preso in esame.

Non nascondono gli officianti ausiliari tecnici i limiti della ricerca epidemiologica, vieppiù allorquando si tratti di valutare gli effetti di esposizioni di difficile misurazione, ma illustrati i corretti metodi di analisi e di verifica dei risultati, ne ribadiscono l'irrinunciabilità, specie in relazione alle problematiche specifiche dello studio degli effetti sulla salute dei campi elettromagnetici a bassa frequenza. Il pericolo, avvertono i consulenti, derivante, nel surriferito caso, dall'assenza di indicatori, biologici o di altro tipo, dell'avvenuta esposizione, dalla difficoltà di

ricostruire su lunghi periodi la presenza degli individui nelle aree dove l'esposizione è maggiore, nonché dalla difficoltà di ottenere stime retrospettive dell'entità del potenziale inquinamento, è quello di sottostimare i reali effetti delle esposizioni.

Per quanto attiene, invece, agli "studi sperimentali" riconoscono i consulenti che le revisioni degli studi condotti sulle culture cellulari esposte a livelli CEM equivalenti a quelli che si riscontrano nell'ambiente di vita dell'uomo non ha fornito l'evidenza convincente dell'esistenza di effetti genotossici ed in particolare è rimasta inadeguata l'evidenza di effetti cancerogeni.

Gli studi epidemiologici, dal canto loro, hanno interessato popolazioni adulte esposte professionalmente ed in ambito residenziale nonché popolazioni infantili in ambito residenziale. La prima segnalazione di possibili effetti cancerogeni associati all'esposizione a CEM - rammentano i consulenti - viene riportata da uno studio sulla leucemia infantile condotto nel 1979; da esso è scaturita una controversia scientifica e sociale sulla pericolosità dell'esposizione a CEM. Gli studi che depongono a favore di un'associazione causale tra detta esposizione e insorgenza di leucemie riguardano, in particolare, la popolazione infantile, di età inferiore ai 15 anni. Oltre alla leucemia i tumori più studiati nei bambini sono le neoplasie del sistema nervoso centrale. I risultati della "pooled analisi" (che prevede la stretta collaborazione con gli autori dei lavori scientifici selezionati volta ad acquisire i dati individuali dei singoli studi) relativi ai dati generati dagli studi epidemiologici riguardanti l'associazione tra l'esposizione residenziale a CEM ed il rischio di leucemia nei bambini suggeriscono, a detta degli autori delle analisi, un aumento del rischio di leucemia in seguito ad esposizione a CEM maggiori di 0,3 - 0,4 microtesla ( $\mu\text{T}$ ). Le conclusioni riportate dai vari gruppi di esperti incaricati della revisione della letteratura scientifica sugli effetti delle

esposizioni a CEM concordano nel riconoscere l'evidenza epidemiologica a sostegno di un'associazione tra esposizione a CEM e rischio di leucemia nei bambini, relazione che sembra essere confinata ad esposizioni a CEM maggiori di 0,3 – 0,4  $\mu$ T. In particolare il Working Group del NIHES in uno studio del 1999 ha riconosciuto l'esposizione a CEM come possibile causa cancerogena per l'uomo e l'Advisory Group del NRPB (National Radiological Protection Board) in uno studio condotto nel 2001 ha concluso che "relativamente elevate esposizioni a CEM (mediamente  $\mu$ T o più) sono associate con un raddoppio del rischio di leucemia nei bambini di età inferiore ai 15 anni".

Nell'eseguire le rilevazioni occorrenti per il completo svolgimento delle operazioni peritali, gli ausiliari tecnici, premesso che i tralicci risultano completamente disarmati, (ossia privi di conduttori, isolatori e corde di guardia) ed inattivi, hanno provveduto alla misurazione della distanza (orizzontale) degli edifici degli attuali appellanti dall'asse della linea elettrica, chiarendo che nel caso dello Scuotto Angelo e dello Iorio Agostino sui relativi terreni (rispettivamente p.lle 576 e 476) non insisteva alcun fabbricato, mentre nel caso di Acucella Angelo (proprietario delle p.lle 96 e 97) e di Belluscio Raffaele (p.lla 643) insisteva sul fondo un fabbricato in abbandono. Né dalle carte processuali è emersa l'epoca di siffatto "abbandono" o l'intrapresa di un ripristino abitativo dei cespiti immobiliari. I consulenti tecnici hanno, altresì, provveduto alla misurazione della distanza minima (diagonale rispetto al piano di campagna) tra il conduttore e l'edificio dei vari appellanti (ovviamente con esclusione dello Scuotto e dello Iorio) e del campo elettrico di fondo e della induzione magnetica di fondo. Va subito detto che nel caso di Tedeschi Antonio (proprietario della p.lla 193) il cui fabbricato dista dal conduttore oltre 325 metri (elemento sul quale insiste particolarmente l'appellata ENEL S.p.A.) i consulenti tecnici non hanno

ravvisato la sussistenza di alcuna esposizione "pericolosa" per la salute dei soggetti residenti nel predetto immobile.

Nell'illustrare il panorama normativo di settore, i consulenti tecnici danno atto dell'intervenuta "legge quadro 36/2001 sull'elettrosmog" richiamandone i contenuti programmatici e la previsione di decreti attuativi, relativi ai limiti di approvazione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità per la tutela della salute della popolazione.

Per sgombrare il campo da ogni equivoco va subito detto che i consulenti non hanno affatto inteso quale "norma giuridica vigente" il contenuto della "bozza" dello schema del decreto, dagli stessi esaminata unicamente per trarre elementi di conforto (o di smentita) delle esposte conclusioni scientifiche.

Tant'è che i detti ausiliari tecnici non uniformano il loro giudizio di pericolosità dell'esposizione a campi elettromagnetici a quanto previsto nella succitata "bozza" indicando "valori di attenzione" ancora più rigorosi.

Il dato oltremodo significativo, piuttosto è che tanto nella bozza visionata dal collegio peritale, quanto in quella successiva richiamata dall'ENEL nel conclusionale libello del 5/4/03, i limiti di esposizione al campo magnetico generato da elettrodotto risultano considerevolmente più bassi, se è vero che dai 100 microtesla, previsti dal D.P.C.M. 23/4/92, si passa a "valori di attenzione" di 5  $\mu$ T nella prima bozza e di 10  $\mu$ T nella seconda.

Segno evidente del sedimentarsi di una ben più severa valutazione del "rischio" rispetto alle previsioni regolamentari contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/4/92, previsioni che, tuttavia, per effetto della disciplina transitoria contenuta nell'art. 16 della "legge-quadro" 36/01 continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore dei novelli decreti attuativi. Riprova, altresì,

che i limiti di esposizione contenuti nella legge della Regione Veneto dell'1/9/93 n° 43 non erano "eccessivamente" (e perciò irragionevolmente) prudenziali.

Nel rassegnare le "conclusioni" sulla base delle rilevazioni eseguite in loco, delle relazioni tecniche ottenute, della letteratura scientifica disponibile e delle osservazioni tecniche fatte pervenire dai cc.tt.pp. dell'ENEL, il collegio peritale afferma che l'insieme delle evidenze disponibili indica la presenza di un rischio aumentato di leucemie infantili a causa dell'esposizione a campi elettromagnetici, pur non essendo ancora noti i meccanismi d'azione e pur essendo i risultati degli studi epidemiologici non univoci. L'aumento di rischio – proseguono i consulenti tecnici di ufficio – "sembra" essere presente per esposizioni prolungate ai livelli più elevati ( $\geq 0,3 - 0,4 \mu\text{T}$ ) di campi elettromagnetici a bassa frequenza (50 – 60 Hz). Le stime formulate sul potenziale livello di esposizione a campi elettrici e magnetici generati dall'elettrodotto da 380 KV in costruzione "Matera – Santa Sofia" indicano che al livello di intensità di corrente "media" di esercizio, pari a 750 A, sull'abitazione dell'Asquino (proprietario della p.lla 89), del Picerno (p.lla 164), del D'Auria (p.lle 336 e 337) e del Lobina (p.lla 27) verrebbero "superati" i livelli di esposizione di  $0,4 \mu\text{T}$ . Detti livelli risultano "raggiunti" in relazione all'abitazione del Gramazio (p.lla 84). Per la verità il superamento dei detti livelli si registra anche con riferimento all'immobile dell'Acucella (p.lle 96 e 97) e del Belluscio (p.lla 643) ma come emerge dall'elaborato peritale trattasi di "fabbricati in abbandono" e non v'è prova alcuna del momento finale della progressiva utilizzazione dei cespiti e né della loro concreta possibilità di recupero abitativo, I livelli risultano attestati ai significativi valori di  $1,46 \mu\text{T}$  anche in relazione ai terreni di Scuotto Angelo (p.lla 576) e di Iorio Agostino (p.lla 467) ma in detti fondi non insiste alcun fabbricato. Va anche detto che ove si volesse considerare la "massima" intensità di corrente dell'elettrodotto pari a 1500 A, i valori

risulterebbero in tutti i casi superiori a 0,4  $\mu$ T, ricomprendendo, in tal modo, anche le abitazioni del Tedeschi Antonio, proprietario della p.lla 193 e del Sepa Vincenzo, proprietario delle particelle 149, 160 e 16.

Soggiungono i consulenti che i livelli di esposizione, considerato il basso livello di induzione magnetica "di fondo" misurato (0,05 - 0,06  $\mu$ T) sarebbero in larghissima parte da attribuire al funzionamento dell'elettrodotto.

Vero è che gli ausiliari tecnici affermano che "i limiti di campo magnetico prescritti dal legislatore italiano sono quasi sempre superati nei pressi delle abitazioni" degli appellanti principali ma il dato testuale della rassegna "conclusione" non deve trarre in inganno in quanto viene successivamente chiarito che la "normativa richiamata" è "ancora in fase di approvazione per quanto attiene il decreto attuativo" il che consente di escludere - come detto nelle pagine che precedono - che il collegio peritale abbia equivocato il valore proprio di una "bozza" di decreto con quello di una "norma giuridica vigente", senza dire che il giudizio di "pericolosità" della messa in esercizio dell'elettrodotto si fonda su un dato "tecnico-scientifico" e non "normativo". In definitiva il collegio di consulenti sostiene che nella maggioranza dei siti valutati, in caso di messa in esercizio dell'elettrodotto, si verrebbero a creare condizioni di esposizione associate con un potenziale incremento di rischio di una grave malattia, quale leucemia, particolarmente per bambini eventualmente residenti nelle abitazioni in questione, e che l'entità dell'aumento di rischio, difficile da valutare, si potrebbe stimare, per i bambini, in un intervallo che va da un aumento del 25% ad un aumento del 200%, non escludendosi che l'aumento possa essere più elevato, ciò pur non essendo disponibili nella letteratura scientifica valutazioni affidabili su ulteriori rischi cancerogeni. Il tutto compendiato in una "risposta affermativa" "al quesito posto al Collegio Giudicante".



L'accuratezza dell'analisi, l'assoluto rigore scientifico dell'indagine, la capillare documentazione dei lavori scientifici utilizzati impone di aderire alle "conclusioni" espresse dal collegio dei consulenti tecnici.

Non può essere condivisa, invece, l'argomentazione difensiva svolta dall'appellata ENEL S.p.A. secondo cui la legge quadro 36/01 avrebbe, attraverso il dettato dell'art. 16, elevato a rango di norma primaria il decreto del 1992. Il rilievo, a ben vedere, appare finalizzato a riproporre la questione del "limite di carattere tecnico" già affermato dal primo Giudice nella gravata sentenza e consistente nella asserita "impossibilità di procedere alla disapplicazione di norme consacrate in testi aventi forza e valore di legge", principio sul quale l'adita Corte Distrettuale s'è pronunciata con sentenza non definitiva n°58/00, chiarendo i rimedi di diritto interno e comunitario utilizzabili allorquando una "legge" ordinaria nazionale fissasse dei parametri tecnici per l'esercizio di una determinata attività e la ricerca scientifica dimostrasse l'inidoneità di quei parametri a scongiurare lesione o pericolo di lesione del diritto alla salute, tutelato direttamente dall'ordito normativo costituzionale.

Ma in aggiunta a quanto già sostenuto nella non definitiva pronuncia, va sottolineato che l'art. 16 della legge 36/01 non fa altro che affermare l'applicabilità (nel disciplinare il "regime transitorio") delle disposizioni "regolamentari" del D.P.C.M. 23/4/92 (e che tali restano) fino all'entrata in vigore del decreto attuativo previsto dall'art. 4, comma 2 lette a) della stessa legge.

E del resto risulterebbe ben poco coerente ripristinare il regime "regolamentare" con l'emanando decreto attuativo ex art. 4 legge 36/01, in sostituzione di quello informato alla "legge ordinaria statale" che vuoi si introdotto dall'art. 16 legge citata nel solo periodo transitorio!

Parimenti va disattesa l'argomentazione difensiva dell'appellata società secondo cui la condivisione delle conclusioni degli ufficiali ausiliari tecnici impedirebbe il "risanamento" dell'elettrodotto nei consentiti tempi ex art. 9 legge 36/01.

Va osservato in proposito che non può dirsi, affatto, realizzato il "risanamento" di un elettrodotto che resti, comunque, "pericoloso" per la salute umana, secondo le conoscenze scientifiche acquisite, nonostante l'adeguamento alle nuove "prescrizioni" normative regolamentari. Ma anche ove il concetto di "pericolosità" dal punto di vista "scientifico" e "legale" (secondo l'emanando decreto attuativo) coincidessero, sta di fatto che la tutela del diritto alla salute non può subire moratoria alcuna, correlata alla scadenza del decennale segmento temporale previsto per il risanamento di impianti, che il legislatore, si badi, reputa "non pericolosi" sol perché conformi alle prescrizioni del D.P.C.M. 23/4/92.

Mette conto osservare, piuttosto, che la tutela del diritto alla salute invocata dagli appellanti principali attiene segnatamente al pericolo di danno da prolungata esposizione alle radiazioni elettromagnetiche propagantisi dalla messa in esercizio dell'elettrodotto 380Kv, ancora in costruzione, per i soggetti che abitano nella zona investita dallo "inquinamento" predetto. Orbene, se il pericolo è da esposizione "residenziale", lo stesso non può dirsi sussistente nel caso di soggetti che non abbiano o perlomeno non dimostrino una continuativa presenza su un fondo agricolo ed anzi in quel limitato perimetro soggetto a radiazioni particolarmente intense. Né ha senso parlare di esposizione residenziale nel caso di "fabbricati in stato di abbandono" ossia di cespiti che non assolvono più alla funzione abitativa.

Ma anche per i "residenti" nell'area investita dalle radiazioni pericolose per la salute umana, l'inibizione della messa in esercizio dell'elettrodotto, o per meglio dire, del tratto di elettrodotto atto a creare pregiudizio vale ad assicurare pieni

tutela del diritto alla salute, non costituendo attentato al medesimo la sola persistenza della struttura (il che consente di cogliere le differenze col nocumento da cd. "impatto ambientale"), la cui rimozione pertanto, non appare in alcun modo giustificata.

Né, sotto altro profilo, varrebbe obiettare che la prolungata esposizione a campi elettromagnetici a bassa frequenza comporta un aumento di rischio di leucemie per i bambini e tali non sono gli odierni appellanti in quanto non solo i consulenti tecnici avvertono che il rischio sussiste "particolarmente" (e non esclusivamente) per i bambini, ma soprattutto va rilevato che la tutela – come riconosce il primo Giudice – viene invocata in relazione a tutti gli "abituali frequentatori" delle "rispettive proprietà" immobiliari e quindi, inevitabilmente, anche ai componenti minorenni il nucleo familiare.

Va puntualizzato, infine, che il limite di esposizione di 0,4 uT indicato dal collegio dei consulenti e condiviso dalla Corte distrettuale, rispondente ai risultati della più accreditata letteratura scientifica internazionale, si appalesa del tutto coerente col "principio di prudenza", unanimamente riconosciuto (v. Risoluzione del Parlamento Europeo A3 – 238 del 5/5/94; Trattato di Maastricht del 7/02/92 nella parte in cui annovera i principi di "precauzione" e "azione preventiva" tra i fondamenti della politica della comunità in materia ambientale per citare alcune delle più significative attestazioni) ancorchè variamente inteso nei suoi concreti risvolti applicativi.

In definitiva, in accoglimento, per quanto di ragione del proposto appello principale, deve inibire la messa esercizio del tratto di elettrodotto, attualmente idoneo a provocare, in condizioni di intensità di corrente media di esercizio di 750 A, un livello di esposizione pari a 0,4 µT in relazione all'abitazione di Gramazio Matteo e superiore a 0,4 µT in relazione alle abitazioni di Asquino Emilio,

Picerno Francesco, D'Auria Luigi e Lobina Augusto. In tali sensi può trovare accoglimento anche la invocata declaratoria di "insistenza" della servitù, siccome compromissiva del diritto alla salute. Va, invece, disattesa sia la domanda di rimozione (o interrimento) dell'elettrodotto, per le ragioni esposte nelle pagine che precedono) sia quella risarcitoria del danno, per difetto di prova. Va chiarito che la domanda volta all'inibizione della messa in esercizio dei restanti tratti dell'elettrodotto non può trovare accoglimento, atteso che nel caso delle abitazioni del Tedeschi Antonio e del Sepa Vincenzo i valori di esposizione di 0,4 uT non vengono superati, nei terreni dello Scuotto e dello Iorio non insistono fabbricati, mentre i fabbricati dell'Acucella e del Belluscio risultano "in stato di abbandono", sicchè non è possibile ravvisare "esposizione residenziale".

Va parimenti disatteso l'appello incidentale interposto dall'ENEL S.p.A., riflettente il diverso governo delle spese di primo grado, compensate dal Tribunale, in quanto anche in relazione alla ribadita infondatezza della "domanda" proposta dal Tedeschi, dal Sepa, dallo Iorio e dallo Scuotto, dall'Acucella e dal Belluscio, non può essere negata la sussistenza di giustificati motivi, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., correlati alla complessità dei temi trattati e la controvertibilità delle questioni.

Identico criterio va adottato anche in ordine alla regimentazione delle spese dell'attuale grado e pure nei confronti dell'intervenuto Comune di Rapolla.

P. Q. M.

La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Acucella Angelo, Asquino Emilio, D'Auria Luigi, Sepa Vincenzo, Gramazio Matteo, Scuotto Angelo, Lobina Augusto, Belluscio Raffaele, Tedeschi Antonio, Agostino Iorio e Picerno Francesco con atto notificato il 17/3/97 nei confronti dell'E.N.E.L. S.p.A., nonché sull'appello da

quest'ultima interposto avverso la sentenza n° 369/96 del Tribunale di Melfi del 5  
- 14/12/96, giudizio nel quale è intervenuto il Comune di Rapolla, così provvede:

- 1) dichiara inammissibile l'intervento spiegato nel presente grado dal Comune di Rapolla;
- 2) in accoglimento, per quanto di ragione, dell'appello principale ed in riforma dell'impugnata sentenza, dispone l'inibizione della messa in esercizio del tratto di elettrodotto interessante le abitazioni dell'Asquino, del Picerno, del D'Auria, del Lobina e del Gramazio, nei sensi chiariti in motivazione;
- 3) rigetta nel resto l'appello principale ed integralmente l'appello incidentale;
- 4) dichiara integralmente compensate tra le parti tutte anche le spese del presente grado del giudizio.

Così deciso in Potenza il 28/5/03

Il Consigliere ESTENSORE

*Leo. Capor*

Il Presidente

*F. Peruzzi*

IL CANCELLIERE C1

Anna MIELE

*Anna Miele*

Corte di Appello di Potenza

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Add. il 3 NOV 2003



IL CANCELLIERE C1

Anna MIELE

*Anna Miele*

È copia conforme all'originale

Potenza 28-11-03



CANCELLIERE C1

Anna MIELE

*Anna Miele*

CORTE DI APPELLO DI POTENZA

Si attesta il pagamento di  
€ 10,32 in bolli per

diritti di cancelleria.  
Potenza, 28-11-03

21

CANCELLIERE C1

Anna MIELE

